

**CONVENZIONE SULLA PROMOZIONE
DELL'OCCUPAZIONE E LA PROTEZIONE CONTRO LA
DISOCCUPAZIONE¹**

La Conferenza Generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro
Convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e ivi riunitasi nella sua settantacinquesima
sessione il 1° giugno 1988;

Ribadendo l'importanza del lavoro e dell'occupazione produttiva in ogni
società, non solo quale fonte di risorse per la collettività, ma anche
per il reddito che assicurano ai lavoratori, per il ruolo sociale che
attribuiscono loro e per il senso di autostima che ne deriva;

Richiamando le norme internazionali esistenti in materia di occupazione
e protezione contro la disoccupazione (la Convenzione e la Raccomandazione sulla disoccupazione, 1934; la Raccomandazione sulla disoccupazione (giovani), 1935; la Raccomandazione sulla garanzia dei mezzi di sussistenza, 1944; la Convenzione sulla sicurezza sociale (norme minime), 1952; la Convenzione e la Raccomandazione sulla politica dell'impiego, 1964; la Convenzione e la Raccomandazione sulla valorizzazione delle risorse umane, 1975; la Convenzione e la Raccomandazione sull'amministrazione del lavoro, 1978; e la Raccomandazione in materia di politica dell'occupazione (disposizioni complementari), 1984;

Considerando l'ampia diffusione della disoccupazione e della sottoccupazione che colpiscono vari paesi del mondo in tutte le fasi dello sviluppo e, in particolare, i problemi dei giovani, molti dei quali sono in cerca del primo impiego;

Considerando che, dall'adozione degli strumenti internazionali summenzionati relativi alla protezione contro la disoccupazione, si sono verificati importanti sviluppi nella legislazione e nella prassi di numerosi Membri, rendendo necessaria una revisione delle norme esistenti, in particolare della Convenzione sulla disoccupazione del 1934, e l'adozione di nuove norme internazionali concernenti la promozione di un'occupazione piena, produttiva e liberamente scelta con tutti i mezzi appropriati, inclusa la sicurezza sociale;

Rilevando che le disposizioni in materia di indennità di disoccupazione contenute nella Convenzione sulla sicurezza sociale (norme minime), 1952, stabiliscono un livello di protezione ormai superato dalla maggior parte dei sistemi di indennità esistenti nei paesi industrializzati e che, a differenza delle norme relative ad altre prestazioni,

¹ Traduzione in italiano non ufficiale a cura dell'Ufficio OIL per l'Italia e San Marino.

non sono state seguite da norme più elevate, ma che tali norme possono tuttora costituire un obiettivo per i paesi in via di sviluppo in grado di istituire un sistema di indennità di disoccupazione;

Riconoscendo che le politiche volte a promuovere una crescita economica stabile, sostenuta e non inflazionistica, una risposta flessibile al cambiamento, nonché la creazione e la promozione di tutte le forme di occupazione produttiva e liberamente scelta, ivi comprese le piccole imprese, le cooperative, il lavoro autonomo e le iniziative locali a favore dell'occupazione, anche attraverso la redistribuzione delle risorse attualmente destinate al finanziamento di attività puramente assistenziali a favore di attività che promuovano l'occupazione, soprattutto l'orientamento professionale, la formazione e il reinserimento professionale, offrono la migliore protezione contro gli effetti negativi della disoccupazione involontaria, ma riconoscendo tuttavia che la disoccupazione involontaria esiste e che occorre pertanto garantire che i sistemi di sicurezza sociale forniscano assistenza all'occupazione e sostegno economico alle persone che sono disoccupate per ragioni involontarie;

Avendo deciso di adottare alcune proposte relative alla promozione dell'occupazione e alla sicurezza sociale, questione che costituisce il quinto punto all'ordine del giorno della sessione, con l'obiettivo, in particolare, di rivedere la Convenzione sulla disoccupazione, 1934;

Avendo stabilito che tali proposte assumeranno la forma di una convenzione internazionale,

adotta, oggi ventuno giugno millenovecentoottantotto, la convenzione seguente, che sarà denominata Convenzione sulla promozione dell'occupazione e la protezione contro la disoccupazione, 1988:

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ai fini della presente Convenzione:

- a) il termine legislazione comprende qualsiasi norma in materia di sicurezza sociale, compreso le leggi e i regolamenti;
- b) il termine prescritto significa determinato dalla legislazione nazionale o in virtù di essa.

Articolo 2

Ogni Membro è chiamato a adottare misure adeguate per coordinare il suo sistema di protezione contro la disoccupazione e la sua politica dell'occupazione. A tal fine, esso deve garantire che il sistema di protezione contro la disoccupazione, e in particolare le modalità di erogazione delle indennità di disoccupazione, contribuiscano alla promozione di un'occupazione piena, produttiva e liberamente scelta, e non abbiano effetti tali da scoraggiare i datori di lavoro dall'offrire, né i lavoratori dal cercare, un'occupazione produttiva.

Articolo 3

Le disposizioni della presente Convenzione devono essere attuate in consultazione e in collaborazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, conformemente alla prassi nazionale.

Articolo 4

1. Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione può, con una dichiarazione allegata alla ratifica, escludere dagli obblighi assunti mediante la ratifica le disposizioni della Parte VII.

2. Ogni Membro che abbia presentato una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 può ritirarla in qualsiasi momento con una successiva dichiarazione.

Articolo 5

1. Ogni Membro può avvalersi, mediante una dichiarazione allegata alla ratifica, di non più di due delle deroghe temporanee previste all'articolo 10, paragrafo 4, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafo 2, all'articolo 18, paragrafo 2, all'articolo 19, paragrafo 4, all'articolo 23, paragrafo 2, all'articolo 24, paragrafo 2 e all'articolo 25, paragrafo 2. Tale dichiarazione deve indicare le ragioni che giustificano tali deroghe.

2. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 1, un Membro, qualora ciò sia giustificato dal grado di copertura del suo sistema di sicurezza sociale, può avvalersi, mediante una dichiarazione allegata alla ratifica, delle deroghe temporanee previste all'articolo 10, paragrafo 4, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafo 2, all'articolo 18, paragrafo 2, all'articolo 19, paragrafo 4, all'articolo 23, paragrafo 2, all'articolo 24, paragrafo 2 e all'articolo 25, paragrafo 2. Tale dichiarazione deve indicare le ragioni che giustificano tali deroghe.

3. Ogni Membro che abbia presentato una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 o del paragrafo 2 deve includere nei rapporti sull'applicazione della presente Convenzione, trasmessi ai sensi dell'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, una dichiarazione relativa a ciascuna deroga della quale si avvale:

- a) se persistono le ragioni per cui si avvale di detta deroga; o
- b) se rinuncia al diritto di avvalersi di detta deroga a decorrere da una determinata data.

4. Ogni Membro che abbia presentato una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 o del paragrafo 2 deve, secondo l'oggetto della sua dichiarazione, e qualora lo consentano le circostanze:

- a) assicurare la copertura contro la disoccupazione parziale;
- b) aumentare il numero di persone protette;
- c) aumentare l'importo delle prestazioni;
- d) ridurre la durata del periodo di attesa;
- e) estendere la durata dell'erogazione delle prestazioni;
- f) adattare i sistemi di sicurezza sociale stabiliti per legge alle condizioni occupazionali dei lavoratori a tempo parziale;

- g) adoperarsi per garantire assistenza sanitaria a coloro che percepiscono l'indennità di disoccupazione e ai loro familiari a carico;
- h) adoperarsi per garantire che i periodi in cui è corrisposta tale indennità siano presi in considerazione ai fini dell'acquisizione del diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e, se del caso, del calcolo delle prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti.

Articolo 6

1. Ogni Membro deve garantire la parità di trattamento a tutte le persone protette, senza discriminazioni fondate su razza, colore, sesso, religione, opinione politica, origine nazionale, nazionalità, origine etnica o sociale, disabilità o età.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano all'adozione di misure speciali giustificate dalla situazione dei gruppi determinati nell'ambito dei regimi di cui all'articolo 12, paragrafo 2, o destinate a soddisfare le esigenze specifiche di categorie di persone che incontrano problemi particolari sul mercato del lavoro, in particolare gruppi svantaggiati, né alla conclusione di accordi bilaterali o multilaterali tra Stati in materia di indennità di disoccupazione basati sul principio di reciprocità.

II. PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE PRODUTTIVA

Articolo 7

Ogni Membro deve stabilire, come obiettivo prioritario, l'adozione di una politica volta a creare un'occupazione piena, produttiva e liberamente scelta con tutti i mezzi appropriati, ivi compresa la sicurezza sociale. Tali mezzi dovrebbero includere, fra gli altri, i servizi per l'impiego, la formazione professionale e l'orientamento professionale.

Articolo 8

1. Ogni Membro deve adoperarsi per istituire, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionali, misure speciali volte a promuovere ulteriori opportunità di lavoro e assistenza all'impiego e a favorire l'occupazione produttiva e liberamente scelta per determinate categorie di persone svantaggiate che incontrano, o potrebbero incontrare, difficoltà nel trovare un'occupazione stabile, quali le donne, i giovani, le persone con disabilità, i lavoratori anziani, i disoccupati di lunga durata, i lavoratori migranti in situazione regolare e i lavoratori interessati da trasformazioni strutturali.

2. Ogni Membro deve specificare, nei rapporti trasmessi ai sensi dell'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, le categorie di persone per le quali si impegna a promuovere misure a favore dell'occupazione.

3. Ogni Membro deve adoperarsi per estendere progressivamente la promozione dell'occupazione produttiva a un numero crescente di categorie rispetto a quelle inizialmente coperte.

Articolo 9

Le misure previste nella presente parte devono essere adottate alla luce della Convenzione e della Raccomandazione sulla valorizzazione delle risorse umane, 1975, e della Raccomandazione sulla politica per l'impiego (disposizioni supplementari), 1984.

III. EVENTUALITÀ COPERTE

Articolo 10

1. Le eventualità coperte devono comprendere, alle condizioni prescritte, la disoccupazione totale, definita come la perdita di reddito dovuta all'impossibilità di ottenere un'occupazione adeguata, tenendo debitamente in conto le disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, nel caso di una persona idonea al lavoro, disponibile al lavoro e effettivamente in cerca di lavoro.

2. Ogni Membro deve adoperarsi per estendere la protezione prevista dalla presente Convenzione, alle condizioni prescritte, alle seguenti eventualità:

- a)* perdita di reddito dovuta a disoccupazione parziale, definita come una riduzione temporanea dell'orario di lavoro abituale o legale;
- b)* sospensione o riduzione del reddito a causa di una sospensione temporanea del lavoro, senza interruzione del rapporto di lavoro, in particolare per motivi di natura economica, tecnologica, strutturale o simili.

3. Ogni Membro deve inoltre adoperarsi per prevedere l'erogazione di prestazioni ai lavoratori a tempo parziale in cerca effettiva di un'occupazione a tempo pieno. L'importo complessivo delle prestazioni e del reddito derivante dal lavoro a tempo parziale può essere tale da incentivare l'accettazione di un impiego a tempo pieno.

4. Qualora sia in vigore una dichiarazione formulata ai sensi dell'articolo 5, l'attuazione dei paragrafi 2 e 3 può essere differita.

IV. PERSONE PROTETTE

Articolo 11

1. Le persone protette devono comprendere le categorie di lavoratori prescritte, che costituiscono non meno dell'85 per cento di tutti i lavoratori dipendenti, inclusi i dipendenti pubblici e gli apprendisti.

2. Fermo restando quanto disposto al paragrafo 1, i dipendenti pubblici il cui impiego fino all'età pensionabile sia garantito dalle leggi o dai regolamenti nazionali possono essere esclusi da tale protezione.

3. Qualora sia in vigore una dichiarazione formulata ai sensi dell'articolo 5, la persone protette devono comprendere:

- a) le categorie di lavoratori prescritte che costituiscono non meno del 50 per cento del totale dei lavoratori dipendenti; oppure
- b) qualora ciò sia specificamente giustificato dal livello di sviluppo, le categorie di lavoratori dipendenti prescritte che costituiscono non meno del 50 per cento del totale dei lavoratori dipendenti in stabilimenti industriali con almeno 20 dipendenti.

V. METODI DI PROTEZIONE

Articolo 12

1. Se non diversamente stabilito dalla presente Convenzione, ogni Membro può determinare il metodo o i metodi di protezione mediante i quali dare attuazione alle disposizioni della Convenzione, siano essi contributivi, non contributivi o una combinazione dei due.

2. Tuttavia, qualora la legislazione di un Membro tuteli tutti i residenti le cui risorse, durante l'eventualità coperta, non superino i limiti prescritti, la protezione garantita può essere limitata, tenuto conto delle risorse del beneficiario e della sua famiglia, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 16.

VI. PRESTAZIONI DA EROGARE

Articolo 13

Le prestazioni erogate sotto forma di pagamenti periodici alle persone disoccupate possono essere collegate ai metodi di protezione.

Articolo 14

In caso di disoccupazione totale, le prestazioni devono essere erogate sotto forma di pagamenti periodici, calcolati in modo tale da garantire al beneficiario una sostituzione parziale e transitoria della retribuzione e, al tempo stesso, da non creare disincentivi al lavoro o alla creazione di occupazione.

Articolo 15

1. In caso di disoccupazione totale e di sospensione del reddito dovuta a un'interruzione temporanea del lavoro senza cessazione del rapporto di lavoro, qualora tale eventualità sia coperta, le prestazioni devono essere erogate sotto forma di pagamenti periodici, calcolati come segue:

- a) laddove tali prestazioni siano calcolate sulla base dei contributi versati da o per conto dei lavoratori interessati, oppure sull'importo dei guadagni precedenti, esse devono essere fissate in misura non inferiore al 50 per cento dei guadagni precedenti, entro un limite massimo di prestazione o di reddito da tenere in considerazione che può essere legato, ad esempio, al salario di un operaio qualificato o alla retribuzione media dei lavoratori della regione interessata;

- b) laddove tali prestazioni non siano calcolate sulla base dei contributi o della retribuzione precedente, possono essere fissate in misura non inferiore al 50 per cento del salario minimo legale o della retribuzione di un lavoratore non qualificato, oppure a un livello che garantisca il minimo indispensabile per le spese di sostentamento di base, a seconda di quale importo sia più elevato;

2. Qualora sia in vigore una dichiarazione effettuata ai sensi dell'articolo 5, l'importo delle prestazioni non deve essere inferiore a:

- a) il 45 per cento della retribuzione precedente; oppure
- b) il 45 per cento del salario minimo legale o della retribuzione di un lavoratore non qualificato, ma

senza che questa percentuale possa essere inferiore all'ammontare minimo indispensabile per le spese di sostentamento di base.

3. Ove appropriato, le percentuali di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere calcolate confrontando i pagamenti periodici al netto di imposte e contributi con le retribuzioni al netto di imposte e contributi.

Articolo 16

Fermo restando quanto disposto all'articolo 15, le prestazioni erogate oltre il periodo iniziale specificato all'articolo 19, paragrafo 2, comma a), così come le prestazioni corrisposte da un Membro in conformità con l'articolo 12, paragrafo 2, possono essere determinate tenendo conto delle altre risorse disponibili al beneficiario e dalla famiglia oltre un limite prescritto, secondo una scala prestabilita. In ogni caso, tali prestazioni, unitamente ad altre prestazioni eventualmente spettanti, devono essere sufficienti a garantire condizioni di vita adeguate e salutari, conformemente alla normativa nazionale.

Articolo 17

1. Qualora la legislazione di un Membro subordini il diritto all'indennità di disoccupazione al raggiungimento maturazione di un periodo di ammissibilità, tale periodo non deve superare la durata ritenuta necessaria per prevenire eventuali abusi.

2. Ogni Membro deve adattare il periodo di ammissibilità alle circostanze relative all'attività professionale dei lavoratori stagionali.

Articolo 18

1. Qualora la legislazione di un Membro disponga che l'erogazione delle prestazioni in caso di disoccupazione totale abbia inizio soltanto al termine di un periodo di attesa, tale periodo non può eccedere i sette giorni.

2. Qualora sia in vigore una dichiarazione effettuata ai sensi dell'articolo 5, la durata di tale periodo di attesa non può eccedere i dieci giorni.

3. Nel caso dei lavoratori stagionali, il periodo di attesa di cui al paragrafo 1 deve essere adattato alle loro circostanze professionali.

Articolo 19

1. Le prestazioni erogate in caso di disoccupazione totale e sospensione del reddito dovuta a un'interruzione temporanea dell'attività lavorativa senza cessazione del rapporto di lavoro devono essere corrisposte per tutta la durata di tali situazioni.

2. Tuttavia, in caso di disoccupazione totale:

- a) la durata iniziale del pagamento delle prestazioni di cui all'articolo 15 può essere limitata a 26 settimane per ciascun periodo di disoccupazione, oppure a 39 settimane nell'arco di 24 mesi;
- b) qualora la disoccupazione si protragga oltre tale periodo iniziale di erogazione delle prestazioni, la durata del pagamento, che può essere determinato tenendo conto delle risorse del beneficiario e della sua famiglia conformemente alle disposizioni dell'articolo 16, può essere limitata a un periodo prescritto.

3. Qualora la legislazione di un Membro preveda che la durata iniziale dell'erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 15 vari in funzione della durata del periodo di qualificazione, la durata media stabilita per l'erogazione delle prestazioni deve essere pari ad almeno 26 settimane.

4. Qualora sia in vigore una dichiarazione effettuata ai sensi dell'articolo 5, la durata dell'erogazione della prestazione può essere limitata a 13 settimane nell'arco di 12 mesi o a una media di 13 settimane, se la legislazione stabilisce che la durata iniziale del pagamento vari in funzione della durata del periodo di qualificazione.

5. Nei casi di cui al paragrafo 2, comma b), ciascun Membro deve adoperarsi per garantire un adeguato supporto integrativo alle persone interessate, per consentire loro di trovare un'occupazione produttiva e liberamente scelta, ricorrendo in particolare alle misure previste nella Parte II.

6. La durata dell'erogazione delle prestazioni ai lavoratori stagionali può essere adattata alle loro condizioni professionali, fatto salvo quanto disposto al paragrafo 2, comma b).

Articolo 20

Le prestazioni cui una persona avrebbe diritto in caso di disoccupazione totale o parziale, o di sospensione del reddito dovuta a un'interruzione temporanea del lavoro senza cessazione del rapporto di lavoro, possono essere negate, revocate, sospese o ridotte nei limiti prescritti, in particolare:

- a) per tutto il tempo in cui la persona interessata si trovi fuori dal territorio dello Stato;
- b) qualora l'autorità competente abbia accertato che la persona interessata ha contribuito deliberatamente al proprio licenziamento;
- c) qualora l'autorità competente abbia accertato che la persona interessata ha lasciato l'impiego volontariamente senza giusta causa;
- d) durante un contenzioso di lavoro, ove la persona interessata abbia cessato l'attività lavorativa per prendervi parte o qualora sia impossibilitata a lavorare come conseguenza diretta della sospensione del lavoro derivante da tale conflitto;

- e) qualora la persona interessata abbia tentato di ottenere o abbia ottenuto prestazioni in modo fraudolento;
- f) qualora la persona interessata non si sia avvalsa, senza giusta causa, dei servizi disponibili per l'inserimento lavorativo, l'orientamento professionale, la formazione, la riqualificazione o il reinserimento in un'occupazione adeguata;
- g) per tutto il tempo in cui la persona interessata percepisce un'altra prestazione di sostegno al reddito prevista dalla legislazione del Membro in questione, fatta eccezione per le prestazioni familiari, a condizione che la parte di prestazione sospesa non superi l'importo dell'altra prestazione.

Articolo 21

1. Le prestazioni cui una persona avrebbe diritto in caso di disoccupazione totale possono essere negate, revocate, sospese o ridotte, nei limiti prescritti, qualora l'interessato rifiuti di accettare un impiego adeguato.

2. Nel valutare l'adeguatezza dell'impiego si deve tenere conto, in particolare, alle condizioni prescritte e nei limiti opportuni, dell'età della persona disoccupata, della sua anzianità nella precedente occupazione, dell'esperienza acquisita, della durata del periodo di disoccupazione, della situazione del mercato del lavoro, degli effetti che l'impiego in questione può avere sulla situazione personale e familiare, nonché del fatto che tale impiego sia disponibile quale conseguenza diretta di un'interruzione lavorativa dovuta a un contenzioso in corso.

Articolo 22

Ove la persona protetta abbia ricevuto direttamente dal datore di lavoro o da altra fonte, in virtù della legislazione nazionale o di un contratto collettivo, un'indennità di fine rapporto avente come principale finalità quella di contribuire a compensare la perdita di reddito subita in caso di disoccupazione totale:

- a) l'indennità di disoccupazione cui avrebbero diritto la persona interessata può essere sospesa per un periodo corrispondente al periodo in cui l'indennità di fine rapporto permette di compensare la perdita di reddito subita; oppure
 - b) l'indennità di fine rapporto può essere ridotta di un importo corrispondente al valore, convertito in somma forfettaria, dell'indennità di disoccupazione cui la persona interessata avrebbe diritto per un periodo corrispondente a quello durante il quale l'indennità di fine rapporto permette di compensare la perdita di reddito subita,
- secondo quanto stabilito da ciascun Membro.

Articolo 23

1. Ogni Membro la cui legislazione preveda il diritto all'assistenza sanitaria, subordinandola, direttamente o indirettamente, all'attività lavorativa, deve adoperarsi per garantire, alle condizioni prescritte, l'assistenza sanitaria alle persone che percepiscono l'indennità di disoccupazione e ai loro familiari a carico.

2. Qualora sia in vigore una dichiarazione effettuata ai sensi dell'articolo 5, l'attuazione del paragrafo 1 può essere differita.

Articolo 24

1. Ogni Membro deve adoperarsi per garantire, alle condizioni prescritte, che i periodi durante i quali le persone percepiscono l'indennità di disoccupazione siano presi in considerazione:

- a) ai fini dell'acquisizione del diritto e, ove appropriato, del calcolo delle prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti, e
- b) ai fini dell'acquisizione del diritto all'assistenza sanitaria e alle prestazioni di malattia, di maternità e alle prestazioni familiari dopo la fine della disoccupazione,

ove la legislazione del Membro interessato preveda tali prestazioni e le subordini, direttamente o indirettamente, all'attività lavorativa.

2. Qualora sia in vigore una dichiarazione effettuata ai sensi dell'articolo 5, l'attuazione del paragrafo 1 può essere differita.

Articolo 25

1. Ogni Membro deve garantire che i sistemi legali di sicurezza sociale basati su un'attività lavorativa siano adattati alle condizioni occupazionali dei lavoratori a tempo parziale, salvo che le loro ore di lavoro o il loro reddito possa essere considerato, alle condizioni prescritte, come irrilevante.

2. Qualora sia in vigore una dichiarazione effettuata ai sensi dell'articolo 5, l'attuazione del paragrafo 1 può essere differita.

VII. DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE NUOVE PERSONE IN CERCA DI OCCUPAZIONE

Articolo 26

1. I Membri devono tener conto del fatto che esistono numerose categorie di persone in cerca di occupazione che non sono mai state, o hanno cessato di essere, riconosciute come disoccupate oppure non sono mai state, o hanno cessato di essere, coperte dai regimi di protezione contro la disoccupazione. Di conseguenza, almeno tre delle seguenti dieci categorie di persone in cerca di occupazione devono beneficiare di prestazioni sociali, conformemente alle condizioni e modalità prescritte:

- a) i giovani che hanno completato una formazione professionale;
- b) i giovani che hanno completato gli studi;
- c) i giovani che hanno completato il servizio militare obbligatorio;
- d) le persone che hanno interrotto l'attività lavorativa per dedicarsi alla cura dei figli o all'assistenza di una persona malata, con disabilità o anziana,;
- e) le persone il cui coniuge è deceduto, qualora non abbiano diritto a una prestazione ai superstiti;
- f) le persone separate o divorziate;

- g) le persone detenute rilasciate;
- h) gli adulti, comprese le persone con disabilità, che hanno completato un periodo di formazione;
- i) i lavoratori migranti che rientrano nel proprio paese d'origine, salvo nei casi in cui abbiano acquisito diritti ai sensi della legislazione dell'ultimo paese in cui hanno lavorato;
- j) le persone che hanno precedentemente esercitato un'attività autonoma.

2. Ogni Membro deve specificare, nei rapporti redatti ai sensi dell'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, le categorie di lavoratori di cui al paragrafo 1 che si impegna a tutelare.

3. Ogni Membro deve adoperarsi per estendere progressivamente tale tutela a un numero crescente di categorie rispetto a quelle inizialmente incluse.

VIII. GARANZIE GIURIDICHE, AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE

Articolo 27

1. In caso di rifiuto, revoca, sospensione o riduzione delle prestazioni o di controversia circa il suo ammontare, il richiedente deve avere diritto a presentare ricorso all'ente che gestisce il sistema di prestazioni e, successivamente, a impugnare la decisione dinanzi a un organismo indipendente. Inoltre, il richiedente deve essere informato per iscritto delle procedure applicabili, le quali devono essere semplici e rapide.

2. La procedura di ricorso deve consentire al richiedente, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionali, di essere rappresentato o assistito da una persona qualificata di sua scelta, da un delegato di un'organizzazione sindacale o da un delegato di un'organizzazione rappresentativa delle persone protette.

Articolo 28

Ogni Membro deve assumere la responsabilità generale per la corretta amministrazione delle istituzioni e dei servizi responsabili dell'applicazione della Convenzione.

Articolo 29

1. Ove l'amministrazione sia affidata direttamente a un dipartimento governativo responsabile dinanzi al parlamento, i rappresentanti delle persone protette e dei datori di lavoro devono essere associati all'amministrazione con funzioni consultive, alle condizioni prescritte.

2. Ove l'amministrazione non sia affidata direttamente a un dipartimento governativo responsabile dinanzi al parlamento:

- a) i rappresentanti delle persone protette dovrebbero partecipare all'amministrazione o esservi associati con funzioni consultive, alle condizioni prescritte;
- b) le leggi o i regolamenti nazionali possono altresì prevedere la partecipazione dei rappresentanti dei datori di lavoro;
- c) le leggi o i regolamenti possono altresì prevedere la partecipazione dei rappresentanti delle autorità pubbliche.

Articolo 30

Nei casi in cui lo Stato o il sistema di sicurezza sociale eroghino sussidi a tutela dell'occupazione, i Membri devono adottare le misure necessarie per garantire che tali pagamenti siano utilizzati esclusivamente per le finalità previste e per prevenire frodi o abusi da parte dei beneficiari.

IX. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31

La presente Convenzione rivede la Convenzione sulle indennità di disoccupazione, 1934.

Articolo 32

Le ratifiche formali della presente Convenzione devono essere comunicate al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro ai fini della registrazione.

Articolo 33

1. La presente Convenzione è vincolante soltanto per i Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro le cui ratifiche siano state registrate dal Direttore Generale.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore dodici mesi dopo la data di registrazione delle ratifiche di due Membri da parte del Direttore Generale.

3. Successivamente, la presente Convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della ratifica.

Articolo 34

1. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione può denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data di entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e da quest'ultimo registrato. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di registrazione.

2. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione e che nel termine di un anno dopo lo scadere del periodo di dieci anni di cui al paragrafo precedente, non si avvale della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni ed in seguito potrà denunciare la presente Convenzione allo scadere di ciascun periodo di dieci anni alle condizioni previste nel presente articolo.

Articolo 35

1. Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e di tutti gli atti di denuncia comunicati dai Membri dell'Organizzazione.

2. Nel notificare ai Membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica comunicatagli, il Direttore Generale richiamerà l'attenzione dei Membri stessi sulla data in cui la Convenzione entrerà in vigore.

Articolo 36

Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario Generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione secondo quanto previsto dall'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, informazioni complete relative alle ratifiche e agli atti di denuncia da lui registrati in conformità con le disposizioni degli articoli precedenti.

Articolo 37

Ogniqualvolta lo ritenga necessario, il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza Generale un rapporto sull'applicazione della presente Convenzione e valuterà l'opportunità di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione, totale o parziale.

Articolo 38

1. Qualora la Conferenza adotti una nuova Convenzione che riveda in tutto o in parte la presente Convenzione, e salvo che la nuova Convenzione disponga diversamente:

- a)* la ratifica da parte di un Membro della nuova Convenzione riveduta comporterà di diritto la denuncia immediata della presente Convenzione, fermo restando quanto disposto all'articolo 34, all'atto dell'entrata in vigore della nuova Convenzione riveduta;
- b)* a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova Convenzione riveduta, la presente Convenzione non potrà più essere ratificata da parte dei Membri.

2. La presente Convenzione rimarrà in ogni caso in vigore nella sua forma e contenuto per i Membri che l'abbiano ratificata e che non ratificheranno la Convenzione riveduta.

Articolo 39

Le versioni in francese e in inglese della presente Convenzione fanno ugualmente fede.